

Ordinanza n°967 del 12/12/2013

Oggetto: Circolazione acqua della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano - misure per l'aumento della sicurezza della navigazione e il controllo del traffico acqueo; azione 4 (*unità adibite al trasporto di cose per conto proprio e per conto terzi*)

IL DIRIGENTE

Premesso che la circolazione navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia è disciplinata da una articolata disciplina normativa:

- codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327; -Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 -Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
- D.P.R. 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione interna);
- decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63 del 1993;
- il Regolamento per la circolazione acqua nel Comune di Venezia;
- il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n. 247721 del 25.06.1998,

VISTO lo studio del COSES -Consorzio per la ricerca e la formazione, incaricato dal Comune di Venezia, studio riguardante il grado di sostenibilità del traffico acqueo nel Centro Storico di Venezia, consegnato in data 15 giugno 2006 con protocollo n. 244497 dal quale emerge, tra l'altro, la necessità di introdurre limitazioni nel traffico acqueo urbano;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 22 settembre 2006, con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo";

Considerato che l'art. 10 del vigente Regolamento per la circolazione acqua nel Comune di Venezia, prescrive che per l'esecuzione del regolamento stesso si provveda con l'emissione di specifiche ordinanze applicative nelle materie, in via esemplificativa, sotto elencate:

- sensi di circolazione, larghezze massime delle imbarcazione per la transitabilità e ingombri massimi delle concessioni;
- percorsi riservati alle unità a reni denominati "Percorsi Blu";
- orari e divieti di transito, limitazioni di transito per categorie di operatori e modalità di accesso ai residenti nelle zone a traffico limitato;
- orari e modalità utilizzo rive;
- norme di accesso e sosta in Canal Grande;
- potenze massime dei motori consentite, tipologie degli scafi e limiti di resistenza residua;

Considerato inoltre che la giunta comunale con deliberazione n. 518 del 02.11.2011, avente ad oggetto "Linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo. Aggiornamento", ha approvato l'aggiornamento degli strumenti normativi vigenti in materia di circolazione acqua - ordinanze del Dirigente della Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità - nei termini nella stessa illustrati e al fine di conseguire gli obiettivi di seguito indicati;

1. la previsione di un maggiore sicurezza passiva tra unità di navigazione prevedendo il divieto di transito alle unità con scafo in metallo all'interno della zona a traffico limitato;
2. l'introduzione di una flessibilità minima nel rispetto delle norme di base - a fronte di un controllo remoto del traffico, e la definizione di una specifica disciplina per le deroghe;
3. la sperimentazione, negli ambiti più congestionati, una più spiccata specializzazione dei transiti;
4. la sperimentazione della gestione a tempo delle rive per le operazioni di carico e scarico merci;
5. la previsione della progressiva estensione a tutte le unità di sistemi di monitoraggio remoto;

6. la regolamentazione dell'utilizzo delle unità di navigazione quale modo di spostamento per i residenti per finalità non esclusivamente diportistiche, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la nautica da diporto"
7. la sperimentazione della raccolta notturna dei rifiuti solidi urbani nel sestiere di San Marco;

In applicazione di quanto previsto dal provvedimento sopra citato sono state emanate:

- l'ordinanza dirigenziale n. 402/ 2013 di modifica e integrazione l'ordinanza dirigenziale n. 310 del 3 luglio 2006, avente ad oggetto: *“Ordinanza di istituzione e disciplina della circolazione acquea della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano”*;
- l'ordinanza dirigenziale n. 403/2013 di disciplina le deroghe alla sopracitata norma;
- l'ordinanza n. 4 del 07.01.2013 recante *“Nuove modalità di utilizzo degli approdi del Centro Storico di Venezia ad integrazione e a parziale modifica dell'Ordinanza Dirigenziale n. 739 del 21.12.2007. Sperimentazione sosta a tempo presso le rive riservate alle operazioni di carico e scarico per le unità di trasporto merci per conto proprio e in conto terzi”* con la quale è stata attivata in via sperimentale la sosta a tempo sulle rive dedicate ai servizi di trasporto merci, con esclusione del sestiere di San Marco;

Ritenuto necessario garantire una maggiore fluidità della circolazione in determinati ambiti e strutture di interscambio, in particolare:

- agli approdi dei servizi di TPL di Ferrovia, Rialto, San Marco e San Zaccaria, con conseguente riduzione dei tempi di percorrenza delle linee di servizio pubblico di navigazione ivi afferenti;
- nei tratti di Canal Grande tra Santa Chiara - Ponte degli Scalzi e tra Rio di Noale e Rio di San Polo, nonché parti di Rio di Cannaregio;

RITENUTO pertanto opportuno intervenire al fine di ridurre gli spostamenti acquei , salvaguardando contemporaneamente i trasporti prioritari per lo svolgimento delle attività cittadine e che ciò debba avvenire nel rispetto della gerarchia dei servizi individuati dal Piano di riordino del traffico acqueo nel Centro Storico di Venezia approvato con delibera n. 167 del Consiglio Comunale nella seduta del 14 luglio 1997;

RITENUTO inoltre di prevedere misure di ulteriore limitazione e specializzazione del traffico acqueo, seppur per ambiti limitati e fasce orarie ben definite, e di migliorare le condizioni di navigabilità con la semplificazione e omogeneizzazione delle regole di navigazione, e l'allargamento della sezione navigabile del Canal Grande ove possibile, e con una puntuale revisione del servizio pubblico di linea, nonché completare l'attivazione di presidi di controllo della navigazione a fini sanzionatori, e con l'introduzione di ulteriori prescrizioni tecniche in materia di sicurezza della navigazione;

VISTO il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Venezia n. 216 del 7 ottobre 1996 e n. 205 del 28 luglio 1997 e con i pareri favorevoli (espressi ai sensi dell'articolo 517 del decreto del Presidente della Repubblica 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione) della Capitaneria di Porto di Venezia del 06/10/1997 protocollo n° 35057/P.N.; del Magistrato alle Acque del 02/04/1998 protocollo n° 3167 e dell'Ispettorato di Porto del 24/06/1998 protocollo n° 780, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 10;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 518 del 02.11.2011, avente ad oggetto *“Linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo.”*;

VISTE le indicazioni riguardanti la sicurezza della navigazione urbana dell'Associazione Gondolieri di Venezia-Assemblea dei Bancali contenute nel documento prot. n. 393187 del 11/09/2013;

Viste le indicazioni dell'Amministrazione in materia di *“Circolazione acquea della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano - indirizzi per l'aumento della sicurezza della navigazione e il controllo del traffico acqueo in particolare nel Canal Grande”*, che prevede l'attuazione di una articolata serie di misure, tra le quali:

Tenuto conto che, alla luce di quanto sopra, in data 12.11.2013 è stata emanata, oltre le altre, l'ordinanza n. 856 ad oggetto *“Circolazione acquea della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano - misure per l'aumento della sicurezza della navigazione e il controllo del traffico acqueo; azione 4 (unità adibite al trasporto di cose per conto proprio e per conto terzi)”* che ha istituito le seguenti variazioni alla disciplina della circolazione acquea nei tratti di Canal Grande tra gli sbocchi di Rio del Fontego dei Tedeschi e di Rio di S. Salvador:

a) divieto di transito per tutte le unità adibite a trasporto cose per conto terzi e trasporto cose in conto proprio di qualsiasi stazza e dimensione, tutti i giorni feriali dalle ore 11.00 alle ore 14.30;

b) restano confermate tutte le altre disposizioni non in contrasto con la presente

Considerato che in prossimità dell'entrata in vigore dell'ordinanza le categorie del trasporto merci hanno manifestato l'oggettiva difficoltà di rispettare quanto istituito dall'ordinanza, proponendo una diversa articolazione delle limitazioni per tipologia di servizio svolto;

Ritenuto che gli obiettivi prefissati con l'ordinanza n. 856/2013 possano venire comunque conseguiti modificando così le limitazioni:

1. nel tratto di Canal Grande compreso tra gli sbocchi di Rio del Fontego dei Tedeschi e di Rio di S. Salvador sono istituiti:
 - a. il senso unico di transito per tutte le unità adibite a trasporto cose per conto terzi dalle ore 11.30 alle ore 14.30 in direzione San Marco;
 - b. il divieto di transito per tutte le unità adibite a trasporto di cose per conto proprio dalle ore 11.30 alle ore 14.30 in entrambe le direzioni, ad eccezione delle sole unità di larghezza non superiore a 2,60 m, alle quali è consentito il transito in direzione San Marco dalle ore 11.30 alle ore 12.30;
2. è vietato l'utilizzo del pontile di carico/scarico merci in riva del Ferro nella fascia oraria dalle 11.30 alle ore 14.30 a tutte le unità adibite a trasporto cose per conto terzi e conto proprio, con la possibilità proseguire fino al completamento le operazioni già in essere alle ore 11.30;

Considerato che con nota prot. gen. n. 516786 del 27.11.2013 è stato chiesto al Magistrato alle acque, all'Autorità marittima (Capitaneria di Porto di Venezia) e all'Ispettorato di Porto della Regione Veneto il parere di competenza sulla modifica alle limitazioni di circolazione dell'ordinanza 856/2013, ai sensi dell'art. 517 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e dell'art. 10 del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;

Visto che nel merito della modifica all'ordinanza n. 856/2013 nei termini sopra espressi:

- la Capitaneria di Porto di Venezia con nota prot. 30778 del 3.12.2013 ha espresso il proprio parere favorevole;
- la Regione Veneto - Servizio Ispettorati di Porto con nota prot. n. 526826 del 3.12.2013 ha espresso il proprio parere favorevole;
- il Magistrato alle Acque con nota prot. n. 10725/2013 del 11.12.2013 ha espresso il proprio parere favorevole;

RITENUTO necessario:

- intervenire al fine di ridurre l'intensità degli spostamenti acquei, salvaguardando contemporaneamente i trasporti prioritari per lo svolgimento delle attività cittadine;
- garantire il rispetto della gerarchia dei servizi individuati dal Piano di riordino del traffico acqueo nel Centro Storico di Venezia approvato con delibera n. 167 nella seduta del 14 luglio 1997;

RITENUTO necessario introdurre ulteriori limitazione al traffico acqueo al fine di garantire la sicurezza del trasporto, limitando puntualmente il transito delle unità adibite al trasporto merci nel tratto maggiormente critico per quanto riguarda la compatibilità tra il servizio di trasporto pubblico di linea e operazioni di carico/scarico merci presso l'insula di Rialto, riva della Cerva;

Atteso altresì modificare l'ordinanza 310/2006, così come modificata e integrata dall'ordinanza 402 del 14.06.2013 in quanto a seguito di un errore materiale è stata indicata una fascia oraria di inibizione al transito alle unità adibite al trasporto di cose conto terzi nei rii interni del sestiere di San Marco diversa da quella ritenuta idonea;

Considerato che qualora venissero realizzati ulteriori pontili riservati al carico-scarico merci presso Riva del Ferro-Pescaria S. Bartolomeo (Cerva) e Riva del Carbon il divieto di transito in parola potrà essere ulteriormente anticipato;

VISTI: -l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTA:

- la disposizione del Sindaco di Venezia, protocollo n. 437870 del 11.10.2010, la quale attribuisce allo scrivente l'incarico di Dirigente del Settore Mobilità;
- il codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327; -Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 -Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
- il D.P.R. 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione interna);
- il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63 del 1993;
- il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;
- il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n. 247721 del 25.06.1998,

ORDINA

1. è revocata l'ordinanza 856/2013;
2. nel tratto di Canal Grande compreso tra gli sbocchi di Rio del Fontego dei Tedeschi e di Rio di S. Salvador sono istituiti:
 - a. il senso unico di transito per tutte le unità adibite a trasporto cose per conto terzi dalle ore 11.30 alle ore 14.30 in direzione San Marco;
 - b. il divieto di transito per tutte le unità adibite a trasporto di cose per conto proprio dalle ore 11.30 alle ore 14.30 in entrambe le direzioni, ad eccezione delle sole unità di larghezza non superiore a 2,60 m, alle quali è consentito il transito in direzione San Marco dalle ore 11.30 alle ore 12.30;
3. è vietato l'utilizzo del pontile di carico/scarico merci in riva del Ferro nella fascia oraria dalle 11.30 alle ore 14.30 a tutte le unità adibite a trasporto cose per conto terzi e conto proprio, con la possibilità proseguire fino al completamento le operazioni già in essere alle ore 11.30.
4. modificare l'ordinanza 310/2006, così come modificata e integrata dall'ordinanza 402 del 14.06.2013 come di seguito indicato:
 - all'art. 5, lettera a) primo periodo le parole "*dalle ore 14.00 alle ore 04.00*" sono sostituite dalle parole "*dalle ore 16.00 alle ore 04.00*"

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.

La presente ordinanza entra in vigore il 12/12/2013 e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale a decorrere dal 13/12/2013,

Il Dirigente
Arch. Loris Sartori

